



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 2, riunita in udienza il 23/10/2023 alle ore 10:30 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
LAMBERTI GIORDANO, Giudice monocratico

in data 23/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 50/2023 depositato il 24/05/2023

proposto da

Enza Mainini Avvocato - MNNNZE69C43F712D

Difeso da

Enza Mainini - MNNNZE69C43F712D

ed elettivamente domiciliato presso enza.mainini@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio

elettivamente domiciliato presso dp.sondrio@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001OR0000007660001 REGISTRO 2021

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

"

Ricorrente: accogliere il ricorso.

Resistente: respingere il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione della imposta – irrogazione delle sanzioni n. 2021/001/OR/000000766/0/001, notificato in data 18 aprile 2023, per l'importo di euro 408,75.

A tal fine, riferisce che il predetto atto le è stato notificato con riferimento alla ordinanza n. 766/2021 del 10/05/2022, emessa dal Tribunale di Sondrio, in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., promosso dalla stessa ricorrente contro la ditta individuale Costruzioni Cornali di Cornali Alviero, per il pagamento della somma di euro 4.504,58 a titolo di competenze professionali.

Si è costituito l'Ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 23 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente, a sostegno dell'impugnazione, deduce di non aver potuto portare ad esecuzione l'ordinanza di pagamento in relazione alla quale è stata applicata l'imposta di registro, perché il soggetto debitore è fallito, con conseguente blocco di ogni azione individuale esecutiva, di tal che non vi è stato alcun effetto traslativo di ricchezza a suo favore.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: "*Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato*".

Il testo della norma non prevede che all'atto giudiziario consegua necessariamente uno spostamento di ricchezza come prospettato dalla ricorrente.

La norma non subordina l'ambito di applicazione del tributo all'effettiva esecuzione del provvedimento giudiziario.

Tale assetto non appare in contrasto con i principi di cui all'art. 53 Cost., dal momento che la possibilità di portare ad esecuzione l'atto e/o la capienza del debitore sono circostanze esterne alla fattispecie impositiva, per la quale costituisce un sufficiente indice di capacità contributiva l'esistenza di un titolo giudiziario, astrattamente idoneo a comprovare la sussistenza del valore economico allo stesso sotteso.

Nello specifico, può ritenersi onere dell'attore/ricorrente quello di verificare la solvibilità del debitore prima di intraprendere un'azione giudiziaria, dovendosene poi accettare gli esiti e le conseguenze sul piano fiscale. La manifesta infondatezza del ricorso permette di assorbire l'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso.

La peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.

Sondrio 23/10/2023

Il Giudice

G. Lamberti